

(N. 1519)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1956

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge che si sottopone all'approvazione si provvede ad aumentare, con decorrenza dal 1° maggio 1955, le misure degli assegni familiari per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali portandole rispettivamente a lire 160 per ciascun figlio, a lire 108 per la moglie od il marito invalido e a lire 55 per ciascun genitore.

Tali aumenti sono disposti in attuazione dell'accordo stipulato in data 25 maggio 1955

fra le competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in base al quale gli assegni familiari vengono determinati mediante un aumento giornaliero di lire 7 per ciascun figlio, e di lire 8 per il coniuge.

Per effetto degli aumenti l'assegno familiare settimanale, risulta di lire 960 per ciascun figlio, lire 648 per la moglie ed il marito invalido; la misura dell'assegno per ciascun genitore, corrispondente a lire 330 settimanali, non subisce aumenti.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'entità dell'onere corrispondente alle nuove misure, in base all'esperienza del 1954, e tenuto conto degli aumenti viene così determinato:

spesa annua per assegni 772 milioni;
spesa annua per spese di gestione 22 milioni;

spesa complessiva 794 milioni.

Agli oneri derivanti alla corrispondente gestione della Cassa unica degli assegni familiari si provvede mediante la elevazione del contributo a carico dei datori di lavoro dall'attuale 17 per cento al 20,45 per cento sulla retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori nel limite del massimale di lire 750 giornaliero.

Poichè l'ammontare delle retribuzioni soggette a contributo, in base alle riscossioni del 1954 e tenuto conto degli aumenti salariali della campagna 1954-1955 e 1955-1956 si può valutare in milioni 3.883, l'aliquota del 20,45 per cento predetta è sufficiente a coprire gli oneri annuali della gestione.

Poichè, peraltro, a seguito dell'insufficienza dell'aliquota contributiva precedente si è determinato un disavanzo che alla data del 31 dicembre 1954 ammontava a lire 270 milioni, si è resa necessaria l'applicazione di una aliquota addizionale di contributo che è stata determinata nella misura dell'1,55 per cento, la quale consente di ammortizzare il *deficit* nello spazio di cinque anni circa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della Cassa unica per gli assegni stessi, in vigore alla data del 1° maggio 1955, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

Assegni:

lire 960 settimanali per ciascun figlio;
lire 648 settimanali per il coniuge;
lire 330 settimanali per ciascun ascendente;

Contributi:

20,45 per cento sulla retribuzione lorda.

È applicata a favore della gestione, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dell'1,55 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.

Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.